

CONTRATTO D'APPALTO MISTO

relativo a:

- **Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento Centro Intermodale 5^ stralcio – Officina, gate, pavimentazione piazzale e impianti tecnologici;**
- **Fornitura di hardware e software per la gestione impianti tecnologici;**
- **Servizio di gestione degli impianti tecnologici del terminal intermodale.**

* * * * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno (14.06.2017), nella sede di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5, si sono trovati i signori:

- rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20/06/1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., con sede in via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 – Pordenone codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

- sig. Perin Andrea nato a Pordenone il 03.10.1974, residente a Fontanafredda (PN)

- Via S.Egidio n. 54A, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa GRIMEL SRL con sede in Fontanafredda (PN) - Via S. Egidio n. 52, codice fiscale e partita IVA

00559280938, che agisce quale impresa appaltatrice capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio Claudio Volpe in

Fontanafredda (PN), registrato a Pordenone in data 05.04.2017, rep. n. 6094 serie

1T, tra essa medesima e l'impresa mandante Nuova Tesi System srl con sede in

Casale sul Sile (TV) – via Delle Industrie n. 3, codice fiscale 02829220272 e partita

IVA 03287010262, il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto, di seguito nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatore».

PREMESSO

a) che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. n. 7 del 13 luglio 2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla:

1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale – 5^a stralcio (Officina, gate, pavimentazione piazzale e impianti tecnologici);

2) Fornitura di hardware e software per la gestione degli impianti tecnologici del Terminal intermodale;

3) Servizio di gestione degli impianti tecnologici del Terminal intermodale; per un importo complessivo a base di gara euro 1.649.300,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:

- per lavori

euro 1.445.000,00 - per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 50.000,00 - per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C. (non assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 1.495.000,00 - complessivi

- per progettazione

euro 47.300,00 - per spese di progettazione (assoggettabili a ribasso d'asta)

- per forniture

euro 95.000,00 - per l'esecuzione della fornitura (assoggettabili a ribasso d'asta)

- per servizi

euro 12.000,00 - per l'esecuzione del servizio (assoggettabili a ribasso d'asta);;

b)	che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 11 del 22.12.2017, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'ATI: Grimel srl e Nuova Tesi System srl, che ha offerto i seguenti ribassi percentuali:	
	- del 3,264% sui lavori a base d'asta;	
	- del 4,863% sul corrispettivo per la progettazione esecutiva;	
	- del 10,253% sulle forniture;	
	- del 0,0% sui servizi;	
c)	che la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del Responsabile del procedimento in data 27.02.2017, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b);	
d)	che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 14.06.2017;	
e)	che la progettazione esecutiva è affidata al raggruppamento temporaneo tra professionisti così composto:	
	- Aisatec s.c.r.l. Società Cooperativa tra professionisti con sede in Pordenone (PN), via Cairoli n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 01797820931;	
	- Feltrin ing. Tiziano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 16.03.1977, con residenza e domicilio fiscale in Cordignano (TV), via Harmada n. 27, codice fiscale FLT TZN 77C16 M089Y e partita I.V.A. 01508480934, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2924;	
	- Fiorot geom. Luca, nato a Vittorio Veneto (TV) il 25.08.1994, con residenza e domicilio fiscale in Colle Umberto (TV), via Terraglio n. 2, codice fiscale	

	FRT LCU 94M25 M089Y e partita I.V.A. 04825240262, iscritto all'albo dei	
	geometri della Provincia di Treviso al n. 3628;	
	- Ruzzene dott.ssa Elena, nato a Pordenone il 03.10.1972, con residenza e	
	domicilio fiscale in Pordenone, via Gemona n. 9, codice fiscale RZZ LNE	
	72R43 G888Z e partita I.V.A. 01456920931, iscritta all'ordine dei geologi	
	della Regione Friuli Venezia Giulia al n. 325;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto misto citato in premessa relativo a:	
	1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del	
	Centro Intermodale – 5^ stralcio (Officina, gate, pavimentazione piazzale e	
	impianti tecnologici);	
	2) Fornitura di hardware e software per la gestione degli impianti tecnologici del	
	Terminal intermodale;	
	3) Servizio di gestione degli impianti tecnologici del Terminal intermodale.	
	L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché	
	all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
	(nel seguito «Codice dei contratti») e - per la parte ancora in vigore alla data di	
	pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito	
	«Regolamento»).	
	2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del	
	4	

	Capitolato Speciale di Appalto.	
	3. In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:	
	6752604918;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:	
	G56D15001310002.	
	Articolo 2. Ammontare del contratto	
	1. L'importo contrattuale ammonta a euro 1.590.094,65 (diconsi euro unmilionecequacentonovantamilanovantaquattro/65)	
	di cui:	
	a) euro 1.397.835,20 per lavori;	
	b) euro 50.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;	
	c) euro 44.999,80 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.	
	d) euro 85.259,65 per forniture;	
	e) euro 12.000,00 per servizi.	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
	Articolo 3. Condizioni generali del contratto	
	1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
	5	

	progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa	
	dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente	
	riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia	
	negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; non	
	hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate e nella Lista per l'offerta.	
	3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al	
	progetto.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	
	1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, all'indirizzo	
	Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, presso la sede della società Interporto –	
	Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.	
	2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico	
	bancario.	
	3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a	
	risuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo sui conti	
	correnti di cui al comma 4, per conto dell'appaltatore:	
	a) per l'impresa Grimel srl i signori Perin Giovanni (CF. PRNGNN47C18D670Q),	
	Perin Andrea (CF. PRNNDR74R03G888J) e Perin Emanuela (CF.	
	PRNMNL79E68G888N);	
	b) per l'impresa Nuova Tesi System srl la signora Breda Gabriella (CF.	
	BRDGRL57A57H783B) e il sig. Roberto Grigolin (CF. GRGRRT55A24C689L);	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai componenti dell'ATI, sulla base delle	
	percentuali dichiarate dall'Appaltatore nello stato d'avanzamento lavori ed	
	6	

	indicate nell'atto costitutivo di associazione temporanea d'impresa, mediante	
	bonifico sui seguenti conti correnti:	
	a) per l'impresa Grimel srl sul conto corrente corrispondente al seguente	
	codice IBAN: IT78F0533612500000040209211 acceso presso l'istituto	
	Banca Popolare FriulAdria Credit Agricole, sede centrale di Pordenone;	
	b) per l'impresa Nuova Tesi System srl sul conto corrente corrispondente al	
	seguito codice IBAN: IT43N0200812028000034330573 acceso presso	
	l'istituto Unicredit;	
	5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato	
	con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,	
	a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle	
	attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,	
	garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il	
	cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata	
	comunicazione.	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,	
	di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento	
	trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione	
	7	

			della progettazione esecutiva.	
			2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista ing. Stefano Cescutti	
			della società AISATEC s.c.r.l. e iscritto all'ordine degli ingegneri di Pordenone al	
			n. 526, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:	
			a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 40 (quaranta) giorni dal	
			ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;	
			b) deve essere redatta presso la sede di Pordenone della società AISATEC s.c.r.l.;	
			c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.	
			3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante,	
			previe verifiche e controlli di legge e di regolamento, comunque entro 60	
			(sessanta) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al	
			comma 2.	
			4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che	
			l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o	
			verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come	
			previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso	
			aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può	
			prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste	
			nel progetto definitivo.	
			5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di	
			approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo	
			danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la	
			stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto	
			unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento	
			dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.	
			8	

6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 230 (duecentotrenta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 1.590,09.

2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 1.590,09.

5. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. La sospensione dei lavori comporta, di conseguenza, una sospensione anche del

tempo stabilito per le forniture.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi, opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente atto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispetto al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

	vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota	
	eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il	
	risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure	
	o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due	
	testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
	economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i	
	lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito	
	dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
	1664, primo comma, del codice civile.	
	2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice	
	dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in	
	aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui	
	all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento)	
	con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in	
	ogni caso alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo	
	1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e	
	ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
	condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno	

	concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il	
	verbale di concordamento.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui	
	all'articolo 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010.	
	3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da	
	carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione	
	esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori	
	od omissioni.	
	Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta	
	all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per	
	cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro	
	quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è	
	subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato	
	al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori.	
	2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la	
	progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini	
	previsti dal Capitolato speciale d'appalto, a favore dell'appaltatore.	
	3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni	
	previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare	
	di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello	
	0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti non inferiore a euro	
	14	

300.000,00.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 3:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e

	l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.	
	8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato	
	alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento	
	derivante dalla notifica cartelle esattoriali.	
	9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei	
	subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che	
	eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,	
	devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia	
	ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti	
	dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3	
	della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di	
	risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale	
	d'appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle	
	imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto;	
	in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di	
	declaratoria.	
	Articolo 13. Ritardo nei pagamenti	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
	relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi	

	pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano	
	all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i	
	termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di	
	acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il	
	titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore	
	ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa	
	costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla	
	medesima, richiedere la risoluzione del contratto.	
	Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	
	1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3	
	(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere	
	approvato dalla Stazione appaltante.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto	
	termine di due anni equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati	
	dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere	
	definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta	
	nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte	

o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

	S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata	
	consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione	
	esecutiva non approvabile.	
	Articolo 16. Controversie	
	1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito	
	dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori	
	comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque	
	per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare	
	immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta	
	infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una	
	variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il	
	tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura	
	percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto	
	aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei	
	contratti.	
	2. Per le modalità procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte	
	bonariamente, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	
	Pordenone con esclusione della competenza arbitrale.	
	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	

	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza	
	dei lavoratori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con	
	particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
	Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti	
	insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad	
	applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di	
	lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività	
	e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del	
	2008 sono stati acquisiti appositi Documento unico di regolarità contributiva, in	
	data 17.03.2017 n. prot. INPS_6226587 per l'impresa Grimel srl e in data	
	20.03.2017 n. prot. INPS_6852987 per l'impresa Nuova Tesi System srl.	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	1. L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori	
	si impegna a depositare presso la stazione appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo	
	9 aprile 2008, n. 81;	
	b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui	
	all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni	

	onere e obbligo;	
	c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).	
	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.	
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della	
	21	

	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
	dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a	
	contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del	
	2001.	
	Articolo 20. Subappalto	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha	
	indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale	
	d'appalto.	
	3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti,	
	nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.	
	4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei	
	subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori	
	qualora questi siano micro, piccole o medie imprese oppure il subappalto	
	riguardi opere appartenenti alle categorie OS13 e OS30.	
	Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva	
	mediante polizza fidejussoria numero M11693316 in data 14.03.2017 rilasciata	
	dalla società Itas Mutua agenzia di Pordenone n. A381 per l'importo di euro	
	79.504,48 pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo	

	garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto	
	ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
	disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto	
	alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo	
	2004, n. 123.	
	Articolo 22. Obblighi assicurativi	
	1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei	
	contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia	
	per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa	
	dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
	connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
	emissione del certificato di provvisorio, con polizza numero GM/M11720185 in	
	data 23.03.2017 rilasciata dalla società Itas Mutua agenzia di Pordenone n.	
	A381, come segue:	
	a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.602.000,00 (euro	
	milleseicentoduemila), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000	
	(cinquecentomila).	
	3. L'appaltatore, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva,	
	deve munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza	

	di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la	
	durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori	
	costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti previste dal Codice	
	dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per	
	un massimale non inferiore a euro 300.000,00.	
	4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in	
	conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.	
	123.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	
	a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore	
	in sede di gara;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo; saranno	
	altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le	
	relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come	
	successivamente approvato dalla Stazione appaltante;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) i piani di sicurezza;	
	e) il cronoprogramma;	
	f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
	g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non	
	previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.	
	2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati	
	24	

	al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur	
	essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti,	
	sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede della società Interporto	
	– Centro Ingrosso di Pordenone spa.	
	3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2,	
	secondo periodo, i seguenti documenti:	
	a) il bando di gara;	
	b) il disciplinare di gara;	
	c) l’offerta tecnica dell’appaltatore inserita in sede di gara nella busta “B”;	
	d) l’offerta economica dell’appaltatore inserita in sede di gara nella busta “C”;	
	Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le	
	altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il	
	d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del	
	bando di gara) e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.	
	145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale	
	d’appalto.	
	2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
	giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli	
	121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.	
	3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si	
	intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.	
	Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
	diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	25	

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa

ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione

appaltante.

* * * * *

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Amministratore Delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)

L'appaltatore

Il sig. Andrea Perin (Grimel srl)